

DELIBERAZIONE N. 20 DD. 27.03.2007

OGGETTO: DELIBERAZIONE DEFINITIVA CIRCA LA SUSSISTENZA DELLA CAUSA DI INCOMPATIBILITÀ SOPRAVVENUTA NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIERE GAVAZZA PALMO, EX ARTICOLO 21, COMMA 1, LETTERA D) DEL TESTO COORDINATO DELLE LEGGI REGIONALI SULLA COMPOSIZIONE ED ELEZIONE DEGLI ORGANI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI APPROVATO CON D.P.G.R. 1° FEBBRAIO 2005 N. 1/L (RICORSO AL T.R.G.A. DI TRENTO PER L'ANNULLAMENTO DELLA CONCESSIONE EDILIZIA N. 2574/2006 DI DATA 11.10.2006).

Premesso che:

Con concessione edilizia n. 2574 di data 11.10.2006 la società TIM Italia S.p.a. con sede a Milano e la società Florida Ge.S.T. S.a.s. con sede in Molveno sono state autorizzate ad installare sul tetto dell'Hotel Florida una stazione radiobase per il servizio di telefonia cellulare.

Per l'annullamento di tale concessione edilizia e di tutti gli atti presupposti e connessi, i signori Franca Gavazza, Santina Gavazza, Dino Gavazza, Mario Viola, Giorgio Devigili, Fausto Franchi e Palmo Gavazza hanno presentato ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, notificato al Comune di Molveno mediante lettera raccomandata del servizio postale, acquisita agli atti del Comune in data 8 gennaio 2007 sub prot. n. 077/07.

I sette ricorrenti sono tutti residenti con le loro famiglie nella "via Belvedere" del Comune di Molveno ove è ubicato anche l'Hotel Florida sul cui tetto è stata installata la stazione radiobase per il servizio di telefonia cellulare oggetto della concessione edilizia n. 2574/06 impugnata avanti al T.R.G.A. di Trento; quattro dei ricorrenti (Dino Gavazza, Mario Viola, Fausto Franchi e Palmo Gavazza) sono anche proprietari delle abitazioni site in via Belvedere in cui risiedono.

Uno dei ricorrenti, e cioè il signor Gavazza Palmo, ricopre la carica di consigliere comunale e, in relazione a tale circostanza, si rileva che il "Testo Unico delle Leggi Regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali", approvato con D.P.G.R. 1.02.2005 1/L sancisce, all'articolo 21, comma 1, lettera d), l'incompatibilità tra la carica di consigliere e "colui che ha lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile o amministrativo, con il Comune", stabilendo, al comma 2, del successivo articolo 23 che le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento della elezione sia che sopravvengano ad esso, importano la decadenza dalla carica di consigliere comunale.

Con propria deliberazione n. 12 di data 15.02.2007 il Consiglio comunale ha formalmente contestato allo stesso consigliere, signor Gavazza Palmo, la sopravvenuta incompatibilità alla carica ricoperta, facendo presente che il comma 2 del successivo articolo 23 del medesimo "Testo Unico delle Leggi Regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali" stabilisce che le cause di incompatibilità sopravvenute importano la decadenza dalla carica di consigliere comunale.

In particolare il Consiglio comunale ha ritenuto che, nel caso specifico, non sussistessero i presupposti per l'applicazione del quarto comma dell'articolo 21 del precitato "Testo Unico delle Leggi Regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali", laddove si prevede che l'ipotesi di incompatibilità "per lite pendente" non si applichi agli amministratori "per fatto connesso con l'esercizio del mandato".

Con nota n. 766 di data 27.02.2007 la precitata deliberazione consiliare n. 12 di data 15.02.2007 è stata formalmente notificata al consigliere interessato (in data 28 febbraio 2007), rappresentandogli il termine di dieci giorni per la formulazione di eventuali osservazioni o l'eliminazione della causa di incompatibilità.

Il consigliere Gavazza Palmo nel frattempo (nota di data 23 febbraio 2007 acquisita agli atti del Comune in data 26 febbraio 2007 sub prot. n. 726/07) aveva già fatto pervenire al Comune e osservazioni in merito alla situazione di incompatibilità contestatagli, sostenendo, in particolare, che la lite pendente avanti al T.R.G.A. di Trento a seguito del ricorso dallo stesso presentato per

l'annullamento della n. 2574 di data 11.10.2006 non sarebbe causa di incompatibilità alla carica di consigliere comunale, essendo applicabile l'esimente di cui quarto comma dell'articolo 21 del precitato "Testo Unico delle Leggi Regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali".

Il consigliere comunale Gavazza Palmo sostiene di aver promosso il ricorso al T.R.G.A. di Trento "nella convinzione che l'Amministrazione cui appartiene sia preposta alla salvaguardia degli interessi pubblici, ed in modo preminente quello alla salvaguardia della salute pubblica", precisando che, di conseguenza, egli ha sottoscritto lo stesso ricorso in veste di consigliere comunale, nell'esplicazione delle funzioni che caratterizzano il suo mandato pubblico.

Al riguardo si deve far presente che nel ricorso presentato il consigliere comunale Gavazza Palmo non ha fatto menzione alcuna né della sua posizione di consigliere comunale, né del suo intendimento di agire nel perseguimento di interessi della collettività, al contrario, tutti i ricorrenti, sottolineano la loro condizione di proprietari e/o residenti in abitazioni site in via Belvedere a Molveno proprio per dimostrare la "loro posizione qualificata e differenziata rispetto al provvedimento impugnato" e, quindi, la titolarità di "un interesse qualificato a proporre il gravame per la tutela delle loro posizione giuridiche".

La circostanza, quindi, che la posizione del signor Gavazza Palmo sia stata fatta valere in giudizio in maniera del tutto indistinta rispetto a quella degli altri ricorrenti, portatori tutti di istanze di interesse personale e privato, mette immediatamente in evidenza come il ricorso attivato dallo stesso consigliere non possa ritenersi correlato in alcun modo ai suoi compiti istituzionali e, conseguentemente, non possa ritenersi applicabile nei suoi confronti l'esimente di cui al precitato comma 4, dell'articolo 21 del "Testo Unico delle Leggi Regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali".

Alla luce delle considerazioni in precedenza esposte si propone all'Assemblea consiliare di deliberare definitivamente in merito dichiarando la sussistenza nei confronti del consigliere Gavazza Palmo della causa di incompatibilità di cui all'articolo 21, comma 1, lettera d) del "Testo Unico delle Leggi Regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali" approvato con D.P.G.R. 1° febbraio 2005 n.1/L ed assegnando allo stesso consigliere, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del medesimo Testo Unico il termine di 10 giorni per rimuovere la causa di incompatibilità, pena la decadenza dalla carica.

Tutto ciò premesso:

II CONSIGLIO COMUNALE

Visto il ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento per l'annullamento della concessione edilizia n. 2574 di data 11.10.2006 e di tutti gli atti presupposti e connessi presentato dal signor Palmo Gavazza, consigliere comunale, ed altri e notificato al Comune di Molveno mediante lettera raccomandata del servizio postale, acquisita agli atti del Comune in data 8 gennaio 2007 sub prot. n. 077/07.

Vista la propria precedente deliberazione n. 12 di data 15 febbraio 2007 con cui è stata formalmente contestata al consigliere comunale, signor Gavazza Palmo, la sopravvenuta incompatibilità alla carica di consigliere comunale, ex articolo 21, comma 1, lettera d, del "Testo Unico delle Leggi Regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali".

Preso visione della nota di data 23 febbraio 2007 acquisita agli atti del Comune in data 26 febbraio 2007 sub prot. n. 726/07 con cui il consigliere comunale, sig. Gavazza Palmo, ha formulato le osservazioni rispetto alla situazione di incompatibilità alla carica di consigliere comunale contestatagli con la precitata deliberazione consiliare n. 12 di data 15 febbraio 2007.

Preso atto delle argomentazioni riportate nella parte premissuale della presente deliberazione.

Udita la precisazione del Sindaco che riconferma che anche nel caso di specie il consigliere può tranquillamente rimuovere la situazione di incompatibilità decidendo di rinunciare al ricorso che, essendo sottoscritto da altre 6 persone, proseguirebbe il suo "iter" senza pregiudicare in alcun modo le possibilità di accoglimento da parte del T.R.G.A.

Udito, altresì, l'intervento del consigliere Gavazza Palmo che, ribadendo la posizione già assunta in occasione della discussione del provvedimento con cui gli è stata contestata la situazione di incompatibilità, mette in evidenza che il ricorso al T.R.G.A. di Trento è stato da lui presentato non per interesse personale, ma per far valere le posizioni di quella parte consistente di popolazione che si è attivata con una raccolta di firme per contrastare l'installazione dell'impianto di telecomunicazione oggetto della concessione edilizia n. 2574/06 e, proprio per questo, non ha intenzione di rinunciare al ricorso, rimettendo, quindi, al Consiglio la decisione sulla sua eventuale decadenza dalla carica di consigliere comunale.

Ritenuta la sussistenza della causa di incompatibilità già rilevata nei confronti del consigliere comunale, signor Gavazza Palmo, con precedente deliberazione n. 12 di data 15.02.2007, ed in particolare, la fattispecie prevista dall'art.21, comma 1, lettera d) del "Testo Unico delle Leggi Regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali" approvato con D.P.G.R. 1° febbraio 2005 n.1/L.

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L, sulla presente proposta di deliberazione il Segretario comunale, ha espresso parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa;
- ai sensi dell'art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.02.2005 n.3/L, sulla medesima proposta di deliberazione il Responsabile del Servizio finanziario, ha espresso parere di regolarità contabile, con attestazione di copertura finanziaria;

Visto il "Testo Unico delle Leggi Regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali", approvato con D.P.G.R. 1.02.2005 1/L ed in particolare gli articoli 21, 23 e 24.

Con n. 9 voti favorevoli, n. 4 voti contrari (Campestrini Clara, Donini Alberto, Franchi Ruggero e Giordani Maurizio) e n. 1 astensione (Gavazza Palmo), legalmente espressi per alzata di mano dai n. 14 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. Di dichiarare, in via definitiva, la sussistenza, nei confronti del consigliere comunale, signor Gavazza Palmo, della causa di incompatibilità prevista dall'art.21, comma 1, lettera d), del "Testo Unico delle Leggi Regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali", approvato con D.P.G.R. 1.02.2005 1/L.
2. Di notificare copia della presente deliberazione al precitato consigliere comunale, invitandolo a rimuovere la causa di incompatibilità accertata nei suoi confronti.
3. Di dare atto che, qualora il consigliere stesso, entro i dieci giorni successivi alla notifica della presente deliberazione, non provveda alla rimozione della causa di incompatibilità, sarà adottato nei suoi confronti il provvedimento di decadenza dalla carica previsto dall'articolo 24, comma 4, del "Testo Unico delle Leggi Regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali", approvato con D.P.G.R. 1.02.2005 1/L.
4. Di dare atto che contro il presente provvedimento è ammessa opposizione alla Giunta Comunale entro il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79 comma 5 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L., ricorso giurisdizionale di fronte al T.R.G.A. di Trento, ex art. 2 lett. B) della L. 1034/1971, entro 60 giorni e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 1199/1971 entro 120 giorni dal termine di scadenza del periodo di pubblicazione, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.